

Sent. n. 91/2025

Rep. 93/2025

Ristrutt. debiti Consumatore

7/2025

N. 106-1/25 p.u.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Mantova

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 106-1/25 p.u. promosso dai coniugi:

ANNALISA TOMASI, c.f. TMSNLS70M43E897M, nata a Mantova il 3/8/1970 e residente in Mantova (MN) Viale Sabotino n. 4 assistita dall'Avv. Federica Antonacci, ai sensi dell'art. 66 CCI;

RICORRENTE

Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 106/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da ANNALISA TOMASI, c.f. TMSNLS70M43E897M, nata a Mantova il 3/8/1970 e residente in Mantova (MN) Viale Sabotino n. 4 assistita dall'Avv. Federica Antonacci, ai sensi dell'art. 67 CCI;

visto il proprio decreto in data 26/9/2025 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 70/4 CCII;

ritenuta la propria competenza territoriale atteso che la istante è residente nel comune di Mantova;



esaminate la relazione redatta dal gestore della crisi avv Alessandro Bosio in data 18-9-25 nonché la relazione depositata in data 21-10-25, redatta ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCI e la integrazione depositata in data 23/10/25;

rilevato che non sono state proposte osservazioni;

ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che la istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto è lavoratrice dipendente presso Agenzia Benlodi Assicurazioni snc di Benlodi Lorenzo e C. e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;

rilevato che la istante versa in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale è irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagg. 5 e ss. del ricorso, nonché dalla relazione del Gestore;

considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento (individuandole, in particolare, nella necessità di sostenere economicamente le cure per la nonna, nonché le rette della struttura presso la quale costei era ricoverata, nonché la crisi della attività commerciale della propria madre, con conseguente ricorso al finanziamento) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, in relazione al periodo di durata del piano (4 anni), il soddisfacimento integrale delle spese prededotte e privilegiate e quello parziale (nella percentuale del 39,12%) dei creditori chirografari;

osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;

rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare della ricorrente (costituito dalla istante e dalla madre pensionata);

ritenuto che nulla vada disposto in punto spese, in assenza di opposizione;

P.Q.M.

- visti gli artt. 70 e 71 CCI così provvede:

- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi dell'art. 66 CCI da **ANNALISA TOMASI**, c.f. TMSNLS70M43E897M, nata a Mantova il 3/8/1970 e residente in Mantova (MN) Viale Sabotino n. 4;



- dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che la debitrice è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- stabilisce che il gestore della crisi comunichi la presente sentenza ai creditori, provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova nonché alla trascrizione ai sensi dell'art. 70/7 CCI;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
- nulla sulle spese;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Mantova, 27/10/2025

Il Giudice Delegato
dott.ssa Francesca Arrigoni

TRIBUNALE DI MANTOVA
Depositato in cancelleria telematicamente
28 OTT 2025



